



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott. Marco Lualdi, Esaminati gli atti del Procedimento di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ed in particolare della proposta di Liquidazione dei Beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge 27.1.2013 n.3, depositato in data 4.11.2020 da

DONATELLA GANDOLFI

(C.f. GNDDTL65S47C139M) residente in Castellanza alla via Nizzolina n. 16, con l'assistenza e l'ausilio del Dott.ssa Anna Paola Gambelli Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss. della Legge 27.1.2013 n.3 dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 22.6.2020, preso atto del provvedimento in data 16.11.2020 a mezzo del quale veniva dichiarata inammissibile la proposta di Piano del Consumatore depositata in via principale dalla stessa Gandolfi Donatella ha pronunciato il seguente

DECRETO

La domanda svolta da DONATELLA GANDOLFI, seppure in via subordinata, sottende la volontà del debitore, in stato di Sovraindebitamento, di chiedere la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi dell'art. 14 ter della Legge n.3/2012.

Posta questa premessa, deve essere inizialmente affermata la competenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio in quanto il debitore risiede nel territorio del Comune di Castellanza, appartenente alla circoscrizione del Tribunale adito.

Il debitore, in allegato alla domanda, ha regolarmente prodotto la documentazione di cui all'art. 9 comma 2 e 3 unitamente all'inventario di tutti i beni nella titolarità dello stesso.

Il Professionista nominato ha inoltre evidenziato nella propria relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter c.3) l'insussistenza di atti in frode ai creditori o comunque di atti ostativi all'apertura della procedura.

In particolare costituiscono patrimonio oggetto di liquidazione i seguenti beni ;

* piena proprietà di immobile sito in Castellanza alla via Nizzolina n. 16 , peraltro già oggetto di aggiudicazione per il valore di €. 160.000,00 perfezionatasi nel corso della procedura esecutiva immobiliare nr. 188/2019 R.es.

* quota indivisa di ½ della nuda proprietà di autorimessa sita in Castellanza alla via Nizzolina n. 16.

* saldo attivo di €. 40,74 di conto corrente Poste Pay Evolution

Ugualmente devono ritenersi facenti parte del patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi derivanti dall'attività lavorativa della debitrice seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo di €. 830,00, importo ritenuto necessario per il sostentamento del debitore stesso.

Occorre a tale proposito e preliminarmente rilevare che il programma di liquidazione non può prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e "residuale" rispetto ai redditi percepiti dal nucleo ma, a contrario, deve esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito "in eccesso" rispetto a tale somma (*anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito*) sarà destinato inevitabilmente a far parte **del patrimonio** oggetto di distribuzione ai creditori.

Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dalla relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti che ha indicato appunto in €. 830,00 il fabbisogno del soggetto sovraindebitato.

A tale proposito appare evidente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 della Legge n. 3/2012.

Nell'effettuare tale valutazione il giudice è, d'altra parte, tenuto a considerare il disposto dell'art. 14 *ter* comma 6) lett.c) che esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti " *... di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia ...*" e comunque sempre con esclusione dal patrimonio suscettibile di liquidazione, ai sensi della lett.a) della medesima disposizione, dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 del c.p.c.

Da ciò ne consegue che, alla luce del fabbisogno così come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore deve ritenersi autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di **€. 830,00 per dodici mensilità** .

Il Liquidatore nominato sarà tenuto a verificare, con cadenza quantomeno semestrale, la consistenza del reddito percepito (*dichiarazioni dei redditi e buste paga*) acquisendo al patrimonio della procedura l'eventuale reddito ulteriore rispetto all'importo mensile sopra determinato.

Alla luce della documentazione prodotta ai sensi dell'art.9, e tenuto conto della relazione predisposta dal Professionista incaricato in luogo dell'Organismo di Composizione della Crisi, devono ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14 *quinqies* della Legge n. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14 *octies*, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *novies*.

Con riferimento al bene immobile costituito dalla villetta già oggetto di esecuzione individuale e di aggiudicazione, sarà facoltà del Liquidatore di subentrare nella predetta procedura esecutiva sostituendosi al creditore e conseguentemente a richiedere al giudice dell'esecuzione la declaratoria di improcedibilità fatta salva la piena validità dell'intervenuta aggiudicazione, con il solo limite del versamento integrale del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda ai fini di cui all'art. 14 *undecies*.

PQM

il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 ter della Legge 27.1.2012 n.3

DICHIARA APERTA

la procedura di Liquidazione del Patrimonio proposta da **DONATELLA GANDOLFI** per l'effetto

NOMINA liquidatore la dott.ssa Anna Paola Gambelli con studio in Busto Arsizio alla via S. Francesco n. 6 .

DISPONE che, sino all'adozione del provvedimento di chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione fatte salve le attività finalizzate .

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni mobili registrati e sui beni immobili compresi nel patrimonio.

ORDINA la consegna e/o il rilascio immediato, da parte dei debitori al Liquidatore, di tutti beni facenti parte del patrimonio di liquidazione salvo diversa disposizione destinata ad essere adeguatamente rappresentata nel Programma di Liquidazione .

FISSA in **€. 830,00 mensili per dodici mensilità** l'ammontare della retribuzione percepita dal debitore da ritenersi estranea al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinata al mantenimento suo e della famiglia.

DISPONE che il Liquidatore, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexsies comma 1*).

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda alla elaborazione di un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice.

DISPONE che il presente decreto sia pubblicato, a cura del Professionista incaricato, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio.

DISPONE che il presente decreto, unitamente alla domanda ed alla Relazione redatta dal Professionista, sia comunicato a tutti i creditori a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

Busto Arsizio , il 30/11/2020

Il Giudice

Dott. Marco Lualdi